FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 320/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 23 giugno 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino e dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

- 1) RICORSO A.S.D. SAN MICHELE MALVITO PER REVISIONE/REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:
 - PERDITA DELLA GARA PER 0 3;
 - AMMENDA DI €350,00

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. CLETO/A.S.D. SAN MICHELE MALVITO DEL 5.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo preso il Comitato Provinciale di Cosenza – Com. Uff. n. 25 del 9.3.2011 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011)

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. San Michele Malvito di Malvito (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANNINO RENATO FINO AL 30.6.2011, SEGUITO GARA MOTTA/AKRON SPORT SAVOCA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. Uff. n. 52 del 23.3.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, infligge al calciatore Mannino Renato la sanzione della squalifica fino al 31.10.2011.

3) RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CELESTE ANGELO FINO AL 30.9.2012, SEGUITO GARA MESSINA SUD/A.C.R. MESSINA DEL 30.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. Uff. n. 56 del 06.04.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, infligge al Sig. Celeste Angelo la sanzione della inibizione fino al 31.12.2012.

- 4) RICORSO AVIGLIANO CALCIO PZ AVVERSO LE SANZIONI:
 - SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.12.2012 E AMMENDA DI €2.500,00 ALLA RECLAMANTE;
 - SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 AL CALCIATORE PETILLI FRANCESCO;
 - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE GERARDI VITO;
 - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE VACCARO RUBEN;
 - SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE SABATO VINCENZO, INFLITTE SEGUITO GARA AVIGLIANO/ISOLA DI PROCIDA DEL 25.5.2011 FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 190 del 26.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Avigliano Calcio PZ di Avigliano (Potenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO S.C. TRESTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAGGIOLI ANDREA SEGUITO GARA SEF TORRES 1903/SPORT. TRESTINA DEL 29.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 195 del 31.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Trestina di Trestina (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 23 giugno 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete